

REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO

dei Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati di
ALLIANZ Global Investors Italia SGR S.p.A.

ALLIANZ LIQUIDITÀ
ALLIANZ OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE
ALLIANZ REDDITO EURO
ALLIANZ REDDITO GLOBALE
ALLIANZ GLOBAL STRATEGY 15
ALLIANZ GLOBAL STRATEGY 30
ALLIANZ GLOBAL STRATEGY 70
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS
ALLIANZ AZIONI EUROPA
ALLIANZ AZIONI AMERICA
ALLIANZ AZIONI PACIFICO
ALLIANZ AZIONI PAESI EMERGENTI

ALLIANZ MULTIPARTNER - FONDO DI FONDI – ALLIANZ MULTI20
ALLIANZ MULTIPARTNER - FONDO DI FONDI – ALLIANZ MULTI50
ALLIANZ MULTIPARTNER - FONDO DI FONDI – ALLIANZ MULTI90
ALLIANZ MULTIPARTNER - FONDO DI FONDI – ALLIANZ MULTIEUROPA

Modificato in via generale dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 ottobre 2011

Valido a decorrere dal 28 dicembre 2011

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n.58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda identificativa;
- B) Caratteristiche del prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati (di seguito "Fondi") denominati rispettivamente:

"Allianz Liquidità", "Allianz Obbligazionario Flessibile", "Allianz Reddito Euro", "Allianz Reddito Globale", "Allianz Global Strategy 15", "Allianz Global Strategy 30", "Allianz Global Strategy 70", "Allianz Azioni Italia All Stars", "Allianz Azioni Europa", "Allianz Azioni America", "Allianz Azioni Pacifico", "Allianz Azioni Paesi Emergenti".

"Allianz MultiPartner – Fondo di Fondi" avente struttura multicomparto, i cui comparti sono denominati rispettivamente:

"Allianz Multi20", "Allianz Multi50", "Allianz Multi90" e "Allianz MultiEuropa" (di seguito "Comparti").

I Fondi non presentano classi di quote differenti, ad eccezione di Allianz Liquidità che ha due classi di quote, denominate rispettivamente classe "A" e classe "B", che si differenziano per un diverso regime commissionale, per importi minimi iniziali e successivi di sottoscrizione e per le modalità di sottoscrizione.

La durata di tutti i suddetti Fondi è fissata sino al 31 dicembre 2025, salvo proroga da assumersi con deliberazione almeno tre anni prima della scadenza.

Società di Gestione del Risparmio

La società di gestione dei fondi è Allianz Global Investors ItaliaSGR S.p.A. (di seguito "SGR"), con sede legale in Piazza Velasca, 7/9, 20122 Milano, iscritta al n. 2 dell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 58/98. La SGR appartiene al Gruppo Allianz S.E.

Indirizzo Internet: www.allianzglobalinvestors.it.

Banca Depositaria

La banca depositaria dei fondi è Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito "Banca Depositaria"), con sede legale e Direzione Generale in via Benigno Crespi 19/A - MAC 2 – 20159 Milano, iscritta al n. 5622 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di Banca Depositaria sono espletate presso la Direzione Generale.

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dalla Banca Depositaria. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dalla Banca Depositaria per il tramite di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Piazzale Lodi, 3, 20137 Milano, presso la quale sono altresì disponibili i prospetti contabili dei Fondi.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo/Comparto, determinato in millesimi di euro, è calcolato quotidianamente tutti i giorni lavorativi e cioè tutti i giorni in cui è aperta la Borsa di Milano, escluse le festività nazionali italiane. Il valore unitario di tutti i Fondi/Comparti è pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota di ciascun Fondo/Comparto è attribuito alla Banca Depositaria. I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria e dalla SGR, nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo/Comparto.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda identificativa;
- B) Caratteristiche del prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1. Parte relativa a tutti i Fondi

1.1.1. La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta dei rischi connessi con la natura degli strumenti finanziari detenuti (azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, organismi di investimento collettivo del risparmio – di seguito "OICR" – depositi bancari e strumenti derivati) il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi, determina la variabilità del valore della quota.

1.1.2. Nella gestione del patrimonio di ciascun Fondo, la SGR, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, può:

- a) effettuare investimenti in depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenenti al "Gruppo dei dieci" (G-10).
- b) nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento di ciascun Fondo indicata nel successivo punto 1.3., investire in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
- c) utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza, con finalità di:
 - copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
 - buona gestione, per tale intendendosi le finalità di:
 - arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
 - efficienza del processo di investimento (minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione);
 - investimento, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. In tal caso l'investimento in strumenti finanziari derivati, in funzione dell'andamento dei mercati, comporta, in relazione alla posizione assunta, l'amplificazione delle variazioni positive o negative del valore complessivo netto nella misura massima indicata per ogni singolo fondo al successivo paragrafo 1.3. L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
- d) investire in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Gli OICR di terzi sono gestiti da primarie società selezionate sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo di investimento opportunamente valutato dalla SGR.
- e) investire in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre società di gestione appartenenti allo stesso gruppo (di seguito "OICR collegati"), sempreché le politiche di investimento di detti OICR collegati siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.
- f) astenersi dall'investire in titoli di emittenti che, secondo la propria opinione sono impegnate in attività commerciali vietate dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo e dalla Convenzione di Oslo sulle bombe a grappolo. Nel determinare se un emittente è impegnato in una delle suddette attività la SGR può fare affidamento su valutazioni basate (a) su ricerche e analisi di istituti specializzati nella selezione degli emittenti in conformità a quanto stabilito dalle suddette Convenzioni, (b) su risposte ricevute dalla SGR nel corso degli incontri con gli azionisti, nonché (c) su informazioni pubbliche disponibili. Ciascuna valutazione può essere condotta dalla SGR autonomamente, da parte di soggetti terzi, o anche da altre società appartenenti al Gruppo Allianz.
- g) resta ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti che si discostino dalle politiche di investimento descritte nel presente Regolamento;

1.1.3. La valuta di denominazione di ciascun Fondo è l'Euro.

1.1.4. La SGR nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera, previsti dalla politica di investimento del Fondo, tiene conto della ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale dei suddetti strumenti finanziari sulla componente complessiva del portafoglio del Fondo.

1.1.5. Le poste denominate in valute estere differenti dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio corrente alla data di riferimento della valutazione, calcolato e pubblicato giornalmente dalla WM Company, sulla base delle ultime quotazioni disponibili sui circuiti informativi internazionali, oppure, in caso di mancato calcolo e pubblicazione, ai tassi di cambio di riferimento rilevati giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

1.1.6. Ai sensi del presente Regolamento, per “mercati regolamentati” si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art.63, comma 2, o nell’apposita sezione prevista dall’art.67, comma 1 del D. Lgs. n.58/98, anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento dei Fondi.

1.1.7. Ai sensi del presente Regolamento, per “rating” o “merito creditizio” si intende un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria il quale esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard & Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto “investment grade” (pari a Baa3 per Moody’s o BBB- per Standard & Poor’s).

1.1.8. Ai sensi del presente Regolamento, per “duration” si intende la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. *cash flows*) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). E’ una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

1.2. Limiti alle operazioni con parti correlate

Nei rapporti con le c.d. “parti correlate”, i Fondi/Comparti possono:

- investire in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare strumenti finanziari con altri Fondi/Comparti gestiti dalla medesima SGR. Tali operazioni che devono essere preventivamente validate in base a quanto disposto dalle procedure interne, sono consentite unicamente al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio dei Fondi/Comparti. Tali negoziazioni devono tuttavia essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo/Comparto acquirente, conformi alle scelte d’acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della *best execution*;
- investire, come già riportato al precedente punto 1.1.2., lett. e), in quote di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società appartenenti al medesimo gruppo (c.d. “OICR collegati”).

1.3. Parte relativa ai singoli Fondi

ALLIANZ LIQUIDITÀ

Fondo di Liquidità Area Euro

Scopo del Fondo. È un Fondo di liquidità che mira a realizzare una crescita contenuta del capitale investito con un livello di rischio compreso tra basso e medio-basso.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti derivati
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in Euro, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali, emittenti societari ed in strumenti del mercato monetario. E’ escluso l’investimento in titoli convertibili. Gli investimenti del Fondo hanno un merito di credito non inferiore a “investment grade”. La *duration* del portafoglio è non superiore a 6 mesi.

Le aree geografiche d’investimento sono in misura predominante i Paesi dell’Area Euro.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all’art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. Le scelte di investimento sono effettuate sulla base di analisi macroeconomiche finalizzate alla previsione dell’andamento dei tassi di interesse, ed in base all’analisi del merito di credito degli emittenti.

ALLIANZ OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE

Fondo Obbligazionario Flessibile

Scopo del Fondo. È un Fondo obbligazionario flessibile che mira a realizzare una crescita moderata del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-basso e medio-alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti derivati
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe combinando in modo flessibile titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in qualsiasi valuta, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali ed emittenti societari, nonché in strumenti del mercato monetario. Gli investimenti del Fondo con merito di credito "investment grade" sono pari o superiori al 70% delle attività complessive del Fondo. La *duration* del portafoglio è generalmente inferiore a 3,5 anni.

Tuttavia è possibile che il portafoglio, per brevi periodi di tempo, abbia una *duration* più elevata e comunque non superiore a 7 anni. Gli investimenti denominati in valute diverse dall'Euro, il cui rischio di cambio non viene coperto, sono previsti nella misura massima del 20% delle attività complessive del Fondo. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. Le scelte di investimento sono effettuate sulla base di analisi macroeconomiche finalizzate alla previsione dell'andamento dei tassi di interesse, ed in base all'analisi del merito di credito degli emittenti. Il portafoglio viene costruito mediante l'identificazione di un paniere di strategie attive di natura obbligazionaria, la cui allocazione complessiva risulta coerente con il profilo di rischio del Fondo.

ALLIANZ REDDITO EURO

Fondo Obbligazionario Euro Governativo Medio/Lungo Termine

Scopo del Fondo. È un Fondo obbligazionario che mira a realizzare una crescita moderata del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-basso e medio-alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti derivati
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in Euro, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali, emittenti societari ed in strumenti del mercato monetario. È escluso l'investimento in titoli convertibili. Gli investimenti del Fondo hanno un merito di credito non inferiore a "investment grade". Il portafoglio del Fondo è costituito in misura prevalente da titoli a tasso fisso con vita residua medio-lunga; la *duration* del portafoglio è indicativamente compresa tra 2 e 9 anni. Le aree geografiche d'investimento sono in misura predominante i Paesi dell'Area Euro.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. Le scelte di investimento sono effettuate sulla base di analisi macroeconomiche finalizzate alla previsione dell'andamento dei tassi di interesse, ed in base all'analisi del merito di credito degli emittenti.

ALLIANZ REDDITO GLOBALE

Fondo Obbligazionario Internazionale Governativo

Scopo del Fondo. È un Fondo obbligazionario che mira a realizzare una crescita moderata del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio e alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti obbligazionari e monetari

- strumenti derivati
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in qualsiasi valuta, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali, emittenti societari ed in strumenti del mercato monetario. È escluso l'investimento in titoli convertibili. Gli investimenti del Fondo hanno un merito di credito non inferiore a "investment grade". Il portafoglio del Fondo è costituito in misura prevalente da titoli a tasso fisso con vita residua medio-lunga. La *duration* del portafoglio è indicativamente compresa tra 2 e 9 anni.

Le aree geografiche d'investimento sono in misura predominante i Paesi dell'Unione Europea, Nord America e Pacifico.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. Le scelte di investimento sono effettuate sulla base di analisi macroeconomiche finalizzate alla previsione dell'andamento dei tassi di interesse, ed in base all'analisi del merito di credito degli emittenti.

ALLIANZ GLOBAL STRATEGY 15

Fondo flessibile

Scopo del Fondo. È un Fondo di tipo flessibile che mira a realizzare una crescita moderata del capitale investito con un livello di rischio compreso tra basso e medio.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti azionari
- strumenti derivati
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe combinando in modo flessibile titoli azionari e titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in qualsiasi valuta. L'investimento in titoli azionari può essere effettuato entro il limite massimo del 15% delle attività complessive del Fondo. La *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio è generalmente inferiore a 9 anni.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Lo stile di gestione si basa su criteri qualitativi e quantitativi volti a ottimizzare il rendimento del Fondo attraverso la diversificazione degli investimenti e l'impiego di metodologie di definizione del portafoglio basate su un puntuale controllo del livello di rischio. Nell'ambito della gestione flessibile sono possibili notevoli movimentazioni del portafoglio anche nel breve periodo.

ALLIANZ GLOBAL STRATEGY 30

Fondo flessibile

Scopo del Fondo. È un Fondo di tipo flessibile che mira a realizzare una crescita moderata del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-basso e medio-alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti azionari
- strumenti derivati
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe combinando in modo flessibile titoli azionari e titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in qualsiasi valuta. L'investimento in titoli azionari può essere effettuato entro il limite massimo del 30% delle attività complessive del Fondo. La *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio è generalmente inferiore a 9 anni.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo. Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Lo stile di gestione si basa su criteri qualitativi e quantitativi volti a ottimizzare il rendimento del Fondo attraverso la diversificazione degli investimenti e l'impiego di metodologie di definizione del portafoglio basate su un puntuale controllo del livello di rischio. Nell'ambito della gestione flessibile sono possibili notevoli movimentazioni del portafoglio anche nel breve periodo.

ALLIANZ GLOBAL STRATEGY 70

Fondo flessibile

Scopo del Fondo. È un Fondo di tipo flessibile che mira a realizzare una crescita del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio e alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti azionari
- strumenti derivati
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe combinando in modo flessibile titoli azionari e titoli obbligazionari di ogni tipo denominati in qualsiasi valuta. L'investimento in titoli azionari può essere effettuato entro il limite massimo del 70% delle attività complessive del Fondo. La *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio è generalmente inferiore a 9 anni. Tuttavia è possibile che il portafoglio, per brevi periodi di tempo, abbia una *duration* più elevata.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Lo stile di gestione si basa su criteri qualitativi e quantitativi volti a ottimizzare il rendimento del Fondo attraverso la diversificazione degli investimenti e l'impiego di metodologie di definizione del portafoglio basate su un puntuale controllo del livello di rischio. Nell'ambito della gestione flessibile sono possibili notevoli movimentazioni del portafoglio anche nel breve periodo.

ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS

Fondo azionario Italia

Scopo del Fondo. È un Fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-alto e molto alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti azionari
- strumenti derivati
- strumenti obbligazionari e monetari
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in misura predominante in titoli azionari di emittenti italiani a capitalizzazione sia elevata sia medio-bassa.

Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. L'area geografica d'investimento è in misura predominante l'Italia.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. Il Fondo investe in modo concentrato, tenendo conto della liquidità dei titoli, su azioni di aziende a capitalizzazione sia elevata sia medio-bassa. La selezione degli investimenti azionari è effettuata prevalentemente sulla base di analisi relative alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti ed ai settori cui essi appartengono.

ALLIANZ AZIONI EUROPA

Fondo azionario Europa

Scopo del Fondo. È un Fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-alto e molto alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti azionari
- strumenti derivati
- strumenti obbligazionari e monetari
- OICR
- depositi bancari

Politica di investimento. Il Fondo investe in misura predominante in titoli azionari di emittenti europei di qualsiasi capitalizzazione denominati nelle valute dell'Unione Europea. Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. L'area geografica d'investimento è in misura predominante l'Unione Europea.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti azionari è effettuata prevalentemente sulla base di analisi relative alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti ed ai settori cui essi appartengono.

ALLIANZ AZIONI AMERICA

Fondo azionario America

Scopo del Fondo. È un Fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio- alto e molto alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti azionari
- strumenti derivati
- strumenti obbligazionari e monetari
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in misura predominante in titoli azionari di emittenti localizzati negli Stati Uniti, di qualsiasi capitalizzazione, denominati in Dollari USA. Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. L'area geografica d'investimento è in misura predominante il Nord America.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti azionari è effettuata prevalentemente sulla base di analisi relative alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti ed ai settori cui essi appartengono.

ALLIANZ AZIONI PACIFICO

Fondo azionario Pacifico

Scopo del Fondo. È un Fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-alto e molto alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti azionari
- strumenti derivati
- strumenti obbligazionari e monetari
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in misura predominante in titoli azionari di emittenti localizzati in Asia e Oceania, di qualsiasi capitalizzazione, denominati in Yen e nelle valute dei Paesi dell'Area Pacifico. Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale.

L'area geografica d'investimento è in misura predominante l'Area Pacifico. Il peso degli investimenti in titoli di emittenti localizzati nei Paesi non sviluppati presenti nella suddetta area geografica può essere significativo.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti azionari è effettuata prevalentemente sulla base di analisi relative alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti ed ai settori cui essi appartengono.

ALLIANZ AZIONI PAESI EMERGENTI

Fondo azionario Paesi Emergenti

Scopo del Fondo. È un Fondo azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-alto e molto alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti azionari
- strumenti derivati
- strumenti obbligazionari e monetari
- OICR
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in misura predominante in titoli azionari di emittenti localizzati nei c.d. "Paesi Emergenti" anche se non ricompresi nell'elenco di cui al precedente punto 1.1.6, nonché di società con attività prevalente nei suddetti Paesi, di qualsiasi capitalizzazione, denominati in Dollari USA e nelle valute dei Paesi Emergenti. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 10% delle attività complessive dello stesso. Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. L'area geografica d'investimento è in misura predominante quella dei Paesi Emergenti.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti azionari è effettuata prevalentemente sulla base di analisi relative alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti ed ai settori cui essi appartengono. Viene altresì attentamente valutata la situazione economico-politica del Paese di residenza degli emittenti.

ALLIANZ MULTIPARTNER FONDO DI FONDI – ALLIANZ MULTI20

Comparto Bilanciato Obbligazionario

Scopo del Fondo. È un Fondo di Fondi bilanciato obbligazionario che mira a realizzare una crescita moderata del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-basso e medio-alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- OICR
- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti azionari
- strumenti derivati
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in misura predominante in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in strumenti di mercato monetario, titoli obbligazionari e titoli azionari. L'investimento in OICR e strumenti di natura obbligazionaria è prevalente mentre quello in OICR e strumenti di natura azionaria può variare tra lo 0% ed il 30% del patrimonio.

Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. Le aree geografiche d'investimento predominanti sono i Paesi dell'Area Euro per la componente obbligazionaria e l'Unione Europea, Nord America e Pacifico per la componente azionaria.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 100% delle attività complessive dello stesso.

L'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività complessive del Fondo.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell'attività di investimento sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo che valutano lo stile di gestione, le caratteristiche di rischiosità e la qualità dei risultati degli OICR stessi. Definita la strategia di gestione in base all'analisi delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento, la SGR seleziona gli OICR che, in base alle caratteristiche di cui sopra, meglio rispondono allo scenario di mercato previsto.

ALLIANZ MULTIPARTNER FONDO DI FONDI – ALLIANZ MULTI50

Comparto Bilanciato

Scopo del Fondo. È un Fondo di Fondi bilanciato che mira a realizzare una crescita significativa del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio e alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- OICR
- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti azionari
- strumenti derivati
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in misura bilanciata in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in strumenti di mercato monetario, titoli obbligazionari e titoli azionari. L'investimento in OICR e strumenti di natura azionaria può variare tra il 30% ed il 70% del patrimonio.

Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. Le aree geografiche d'investimento predominanti sono i Paesi dell'Area Euro per la componente obbligazionaria e l'Unione Europea, Nord America e Pacifico per la componente azionaria.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 100% delle attività complessive dello stesso.

L'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività complessive del Fondo.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell'attività di investimento sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo che valutano lo stile di gestione, le caratteristiche di rischiosità e la qualità dei risultati degli OICR stessi. Definita la strategia di gestione in base all'analisi delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento, la SGR seleziona gli OICR che, in base alle caratteristiche di cui sopra, meglio rispondono allo scenario di mercato previsto.

ALLIANZ MULTIPARTNER FONDO DI FONDI – ALLIANZ MULTI90

Comparto Azionario Internazionale

Scopo del Fondo. È un Fondo di Fondi azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-alto e molto alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- OICR
- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti azionari
- strumenti derivati
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in misura predominante in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Yen, Sterline e Franchi Svizzeri, specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti esteri.

Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. Le aree geografiche d'investimento predominanti sono i Paesi dell'Area Euro per la componente obbligazionaria e l'Unione Europea, Nord America e Pacifico per la componente azionaria.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 100% delle attività complessive dello stesso.

L'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività complessive del Fondo.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell'attività di investimento sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo che valutano lo stile di gestione, le caratteristiche di rischiosità e la qualità dei risultati degli OICR stessi. Definita la strategia di gestione in base all'analisi delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento, la SGR seleziona gli OICR che, in base alle caratteristiche di cui sopra, meglio rispondono allo scenario di mercato previsto.

ALLIANZ MULTIPARTNER FONDO DI FONDI – ALLIANZ MULTIEUROPA

Comparto Azionario Europa

Scopo del Fondo. È un Fondo di Fondi azionario che mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito con un livello di rischio compreso tra medio-alto e molto alto.

Oggetto. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- OICR
- strumenti obbligazionari e monetari
- strumenti azionari
- strumenti derivati
- depositi bancari.

Politica di investimento. Il Fondo investe in misura predominante in quote di OICR denominati in Euro, Franchi Svizzeri e Sterline specializzati nell'investimento in titoli azionari di emittenti localizzati in Europa.

Il Fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale. L'area geografica d'investimento predominante è l'Unione Europea.

Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 100% delle attività complessive dello stesso.

L'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività complessive del Fondo.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di investimento – di cui all'art. 1.1. del presente Regolamento, purché compatibili con la presente politica di investimento – è previsto nella misura massima del 100% rispetto al valore netto complessivo del Fondo.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell'attività di investimento sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo che valutano lo stile di gestione, le caratteristiche di rischiosità e la qualità dei risultati degli OICR stessi. Definita la strategia di gestione in base all'analisi delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento, la SGR seleziona gli OICR che, in base alle caratteristiche di cui sopra, meglio rispondono allo scenario di mercato previsto.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

2.1. I fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1. Spese a carico dei Fondi

3.1.1. Sono a carico di ciascun Fondo:

- a) il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo punto 3.2.;
- b) il compenso dovuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, comprensivo anche del compito di provvedere al calcolo del valore della quota; la misura massima di tale compenso è pari allo 0,01% mensile del valore complessivo netto del fondo. Il compenso viene calcolato quotidianamente e prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo all'inizio del mese successivo a quello di calcolo;
- c) gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei titoli); le spese di pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo e degli altri avvisi relativi al Fondo richiesti dalla normativa vigente, nonché i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote dei Fondi;
- d) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- e) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- f) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- g) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- h) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

i) il “contributo di vigilanza” che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

3.1.2. Ove siano imputabili a più Fondi/Comparti, le spese di cui alle lettere precedenti vengono ripartite tra i singoli Fondi/Comparti, in proporzione al patrimonio netto di ciascuno di essi.

3.1.3. Le spese e gli oneri sopraindicati sono pagati mediante prelievo dai conti del Fondo/Comparto presso la Banca Depositaria, su istruzioni scritte della SGR con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2. Compenso della SGR

3.2.1. Sono a carico dei Fondi:

a) una provvigione annuale di gestione calcolata quotidianamente in misura percentuale sul valore complessivo netto del Fondo/Comparto e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo/Comparto medesimo all'inizio del mese successivo, pari a:

Denominazione Fondo	Commissione annua	
Allianz Obbligazionario Flessibile	1,20%	
Allianz Azioni Italia All Stars	2,35%	
	classe A	classe B
Allianz Liquidità	0,60%	0,30%
Allianz Reddito Euro	1,20%	
Allianz Reddito Globale,	1,50%	
Allianz Global Strategy 15	1,70%	
Allianz Global Strategy 30	1,90%	
Allianz Global Strategy 70	2,10%	
Allianz Azioni America,	2,25%	
Allianz Azioni Europa, Allianz Azioni Pacifico, Allianz Azioni Paesi Emergenti		
Denominazione Fondo	Commissione annua	
Allianz MultiPartner - Allianz Multi20	1,60%	
Allianz MultiPartner - Allianz Multi50	2,10%	
Allianz MultiPartner - Allianz Multi90 e Allianz MultiEuropa	2,60%	

b1) Una provvigione di incentivo prevista per i soli fondi Allianz Global Strategy 15, Allianz Global Strategy 30 e Allianz Global Strategy 70, da calcolarsi secondo i seguenti criteri:

- I. Condizione per la maturazione della provvigione di incentivo:
la provvigione di incentivo matura qualora il valore della quota del giorno precedente a quello di calcolo sia superiore rispetto al valore più elevato (di seguito “High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima nell’arco temporale intercorrente tra la Data di Prima Rilevazione dell’High Watermark Assoluto, come di seguito definita, ed il giorno precedente quello di calcolo. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, quale primo valore di rilevazione dell’High Watermark Assoluto si assume il valore della quota relativo al giorno 2 gennaio 2008 (la Data di Prima Rilevazione dell’High Watermark Assoluto) e si tiene opportunamente conto delle modifiche intervenute di tempo in tempo nel trattamento fiscale dei Fondi.
- II. Ammontare della provvigione di incentivo e criterio di calcolo:
verificandosi la condizione di cui al punto I, la provvigione di incentivo matura in misura pari al 5% per Allianz Global Strategy 15, 7,5% per Allianz Global Strategy 30 e 10% per Allianz Global Strategy 70 dell’incremento percentuale registrato dal valore della quota nel giorno precedente a quello di calcolo rispetto al valore dell’High Watermark Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra le date del precedente High Watermark Assoluto e dell’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile.
- III. Modalità di imputazione della provvigione di incentivo ai fini del calcolo del NAV e periodicità di prelievo della medesima provvigione da parte della SGR:
la provvigione di incentivo eventualmente maturata in ciascun giorno di calcolo è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo al fine della determinazione del relativo valore. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca Depositaria con cadenza mensile; nello specifico, il prelievo delle provvigioni maturate in ciascun mese solare è effettuato all’inizio del mese successivo.
- IV. Determinazione del valore dell’High Watermark Assoluto:

ogni volta si verifichi la condizione di cui al punto I, il nuovo valore dell'High Watermark Assoluto sarà pari al valore registrato dalla quota che ha determinato la predetta condizione.

b2) una provvigione di incentivo, per ogni classe di quote, prevista per i soli Fondi indicati nella tabella sottostante, pari al 25% dell'*extraperformance* maturata nell'anno solare e cioè della differenza positiva tra la variazione percentuale del valore della quota del giorno precedente a quello di calcolo, rispetto al valore dell'ultimo giorno lavorativo dell'anno precedente, e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento, relativa al medesimo periodo.

Tale provvigione è calcolata giornalmente sul minor ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente a quello di calcolo.

Ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, giornalmente la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La provvigione viene prelevata dalle disponibilità del Fondo all'inizio dell'anno solare successivo.

Fondi	Parametro di riferimento	Peso
Allianz Azioni Italia All Stars	FTSE Italia All-Shares (price index)	95%
	MTS Capitalizzazione lorda Bot	5%
Allianz Azioni Europa	MSCI Europe (price index)	95%
	MTS Capitalizzazione lorda Bot	5%
Allianz Azioni America	S&P 500 (price index)	95%
	MTS Capitalizzazione lorda Bot	5%
Allianz Azioni Pacifico	MSCI AC Asia Pacific (price index)	95%
	MTS Capitalizzazione lorda Bot	5%
Allianz Azioni Paesi Emergenti	MSCI Emerging Market (price index)	95%
	MTS Capitalizzazione lorda Bot	5%

Il parametro di riferimento viene pubblicato sui principali quotidiani economici, ovvero reso pubblico tramite supporti telematici ad ampia diffusione.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo, eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso.

Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

3.2.2. È previsto un limite percentuale (c.d. "*fee cap*") alle provvigioni complessive, di gestione e di incentivo, pari al 200% della provvigione di gestione prevista per ciascun Fondo.

3.2.3. Nel caso di investimento in parti di OICR "collegati", fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso, dal compenso riconosciuto alla SGR verrà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

3.2.4. Le provvigioni di gestione sono imputate a ciascuna classe di quote del Fondo Allianz Liquidità, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo del Fondo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalle commissioni in questione, risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.

3.2.5. Il raffronto tra la variazione del valore unitario delle quote e l'andamento del parametro di riferimento è portato a conoscenza dei partecipanti per mezzo del rendiconto annuale di ciascun Fondo.

3.3. Oneri a carico dei singoli partecipanti

In relazione alla modalità di sottoscrizione prescelta dal partecipante, la SGR ha diritto di prelevare le commissioni e spese di seguito riportate.

3.3.1. All'atto della sottoscrizione:

- un diritto fisso di 2 euro – applicabile a tutte le sottoscrizioni effettuate con qualsiasi modalità – per ogni Fondo/Comparto sottoscritto, con un massimo di 20 euro per la totalità dei Fondi/Comparti contestualmente sottoscritti. Tale diritto non viene applicato in caso di versamenti effettuati tramite rimessa interbancaria diretta (R.I.D.), e sottoscrizioni automatiche effettuate nell'ambito del Servizio EasyPlan, di cui al successivo punto VI.2 della Parte C del presente regolamento;
- le imposte e tasse – applicabili a tutte le sottoscrizioni con qualsiasi modalità effettuate – relative al modulo di sottoscrizione ed alla comunicazione di avvenuto investimento, eventualmente introdotte per legge successivamente alla data di approvazione del presente regolamento;
- una commissione di sottoscrizione – non applicabile alle quote dei fondi Allianz Liquidità e Allianz Obbligazionario Flessibile e prevista per le quote sottoscritte mediante versamenti in unica soluzione – calcolata applicando all'importo totale lordo del versamento relativo all'investimento che si intende effettuare, la commissione espressa in percentuale risultante dalla tabella

sottostante. Tale commissione viene determinata in base all'importo totale versato, intendendosi per tale la somma di tutte le sottoscrizioni complessivamente già effettuate, oltre a quella in corso, nei fondi comuni di investimento mobiliare aperti della SGR. A tal fine verranno considerati i versamenti effettuati in qualsiasi Fondo/Comparto, purché intestati ai medesimi partecipanti, al netto di eventuali rimborsi.

Importo totale versato	Commissione
Inferiore a 25.000 Euro	3,0%
pari o superiore a 25.000 Euro ma inferiore a 50.000 Euro	2,5%
pari o superiore a 50.000 Euro ma inferiore a 100.000 Euro	2,0%
pari o superiore a 100.000 Euro ma inferiore a 150.000 Euro	1,5%
pari o superiore a 150.000 Euro	1,0%

- d) una commissione di sottoscrizione – non applicabile alle quote dei fondi Allianz Liquidità e Allianz Obbligazionario Flessibile e prevista per le quote sottoscritte mediante adesione ad un Piano di Accumulo – calcolata sul valore complessivo del Piano applicando la percentuale risultante dalla tabella sotto riportata:

Valore complessivo del piano	Commissione totale
Inferiore a 25.000 Euro	3,0%
pari o superiore a 25.000 Euro ma inferiore a 50.000 Euro	2,5%
pari o superiore a 50.000 Euro ma inferiore a 100.000 Euro	2,0%
pari o superiore a 100.000 Euro ma inferiore a 150.000 Euro	1,5%
pari o superiore a 150.000 Euro	1,0%

La suddetta commissione sarà prelevata trattenendo sul versamento minimo iniziale un importo pari al 28% della commissione stessa; il residuo 72% verrà prelevato in misura lineare sui restanti versamenti. In ogni caso, l'ammontare delle commissioni prelevate sul versamento minimo iniziale sarà inferiore ad 1/3 dell'ammontare del primo versamento e del totale della commissione prevista per il Piano di Accumulo sottoscritto.

- e) una commissione una tantum di 120 Euro applicabile all'atto dell'attivazione del Servizio Smart Menù;
Non è previsto alcun diritto fisso al momento delle sottoscrizioni automatiche effettuate nell'ambito del suddetto Servizio.

3.3.2. All'atto del rimborso di quote:

- a) un diritto fisso pari a 5 euro per ogni bonifico e pari a 10 euro per ogni assegno richiesto, o per altri strumenti di pagamento con cui viene effettuato il rimborso. Nessun diritto fisso viene applicato in caso di rimborsi automatici effettuati nell'ambito del Servizio Smart Menù e del Servizio EasyPlan.

3.3.3. All'atto di un passaggio tra Fondi e/o Comparti:

- a) un diritto fisso pari a 2 euro, con un massimo di 20 euro per la totalità delle operazioni di passaggio richieste contestualmente;
b) una commissione di passaggio pari all'1% dell'importo trasferito, con un massimo di 500 Euro, con l'eccezione di:
b.1) quote disinvestite da Allianz Obbligazionario Flessibile e Allianz Liquidità classi A e B. Le quote trasferite in altri Fondi/Comparti sono sottoposte al regime commissionale previsto dal/dai Fondo/i o Comparto/i di destinazione;
b.2) quote reinvestite in Allianz Global Strategy 15. A queste quote non si applica alcuna commissione di passaggio. Se dopo il reinvestimento in Allianz Global Strategy 15 si effettua un trasferimento di quote, si applica la normale commissione di passaggio;
b.3) quote disinvestite da Allianz MultiPartner – Fondo di Fondi e Allianz Azioni Italia All Stars e investite in Allianz Global Strategy 15. A queste quote non si applica alcuna commissione di passaggio;

3.3.4. Altri oneri

Sono inoltre previsti i seguenti ulteriori oneri:

- a) per le richieste di documentazione aggiuntiva (escluso il semplice elenco dei movimenti relativi alle sottoscrizioni ed ai rimborsi) relativa ad operazioni eseguite anteriormente a 3 anni o più dalla richiesta, i sottoscrittori sono tenuti al pagamento di un diritto fisso pari a 50 euro, da corrispondere mediante assegno alla SGR contestualmente all'invio della richiesta;
b) un diritto fisso pari a 50 euro per ogni certificato nominativo emesso o 100 euro in caso di certificato al portatore, in caso di richiesta di emissione di un certificato individuale in sostituzione del certificato cumulativo e in caso di conversione tra certificati individuali nominativi ed al portatore, nonché le spese sostenute per l'eventuale invio del certificato emesso.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda identificativa;
- B) Caratteristiche del prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - a) **Versamenti in unica soluzione** (Modalità prevista per tutti i Fondi):
 - a.1) l’importo della sottoscrizione minima iniziale è pari a 1.000 euro per tutti i fondi ad eccezione di quanto previsto al successivo punto a.2). Per Allianz MultiPartner – Fondo di Fondi, il versamento può essere effettuato anche su più Comparti con un minimo di 50 euro per Comparto. L’importo minimo di eventuali versamenti successivi, effettuati a fronte del medesimo modulo di sottoscrizione, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto a.2), deve essere di 50 euro;
 - a.2) l’importo della sottoscrizione minima iniziale è pari a 15.000 euro per Allianz Liquidità classe B. L’importo minimo di eventuali versamenti successivi, effettuati a fronte del medesimo modulo di sottoscrizione, deve essere di 2.500 euro.
 - b) **Partecipazione ai Piani di Accumulo (PAC)** (Modalità non prevista per i fondi Allianz Liquidità, Allianz Obbligazionario Flessibile e per il fondo di fondi Allianz MultiPartner), di cui alla successiva sezione I.3;
 - c) Abbinamento al **Servizio Smart Menù** (Modalità prevista per il solo fondo Allianz Obbligazionario Flessibile), disciplinato nella successiva sezione I.4;

- d) Adesione ad **Operazioni di passaggio tra Fondi**, disciplinate nella successiva sezione I.5.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
 3. La sottoscrizione delle quote si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali co-intestatari - i quali insieme al sottoscrittore hanno uguali diritti per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SGR e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i suindicati diritti – dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
 4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
 5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario emesso direttamente dal sottoscrittore o da uno dei co-intestatari, all'ordine "Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. – Conto Afflussi" con clausola di non trasferibilità;
 - bonifico bancario a favore di "Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. – Conto Afflussi", disposto direttamente dal sottoscrittore o da uno dei co-intestatari alla cui copertura il sottoscrittore o i co-intestatari possono provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito (R.I.D.) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei co-intestatari, nel caso di adesione a un Piano di Accumulo o in caso di una molteplicità di versamenti in unica soluzione e per i soli versamenti unitari successivi al primo.Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazione di addebito permanente (c.d. Rimessa Interbancaria Diretta – R.I.D.) sono accettati salvo buon fine.
 6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
 7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
 8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante:
 - a) la sottoscrizione di un apposito modulo, nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo del Piano;
 - l'importo del primo versamento che non può essere inferiore al versamento minimo iniziale che a sua volta è pari al 10% del valore complessivo del Piano. Quest'ultimo valore non può essere inferiore a 5.000 euro.
2. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero è liberamente scelto dal sottoscrittore.
3. I versamenti successivi al primo, effettuabili anche mediante assegno o bonifico, possono essere di qualsiasi importo, purché non inferiore a 50 euro.
4. L'apertura di un Piano di Accumulo presuppone necessariamente la richiesta di attivazione di una R.I.D. o del Servizio EasyPlan.
5. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti nel Piano in qualsiasi momento, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. Le quote sottoscritte tramite un Piano di Accumulo sono immesse nel certificato cumulativo.

6. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, in occasione di ciascun versamento successivo.

7. Terminato il Piano di Accumulo agli eventuali ulteriori versamenti saranno applicate le spese previste per i versamenti in unica soluzione.

1.4 Sottoscrizione delle quote mediante il Servizio Smart Menù

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere realizzata anche mediante abbinamento al **Servizio Smart Menù** (Modalità prevista per il solo fondo Allianz Obbligazionario Flessibile).

2. Con l'abbinamento al Servizio Smart Menù si realizza un collegamento funzionale tra il Fondo e un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso la Banca Convenzionata.

3. Tale Servizio prevede il conferimento da parte dell'investitore alla SGR di un mandato gratuito con rappresentanza, in forza del quale, la SGR stessa è tenuta ad eseguire, secondo le modalità di seguito specificate, l'assegnazione o il rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).

All'atto del conferimento del mandato è necessario:

- indicare i limiti di giacenza minima, media e massima in conto corrente. La differenza tra giacenza minima e giacenza media e tra giacenza media e giacenza massima non può essere inferiore a 1.000 euro. La soglia minima di giacenza non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro;
- versare l'importo minimo, che deve essere almeno pari alla somma tra giacenza media e giacenza massima, mediante assegno bancario, non trasferibile, all'ordine "Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. – Servizio Smart Menù" ovvero mediante bonifico bancario allo stesso ordine. I giorni di valuta attribuiti ai diversi mezzi di pagamento sono indicati nel modulo di mandato.

4. La SGR bonifica alla banca convenzionata l'importo corrispondente alla giacenza media indicata dal sottoscrittore. La somma restante dell'importo iniziale versato, al netto della commissione *una tantum*, viene investita dalla SGR in nome e per conto del sottoscrittore, in quote del Fondo entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

5. Se il saldo liquido del conto corrente supera la giacenza massima, la banca convenzionata richiede alla SGR, il primo giorno lavorativo di ogni settimana, di investire automaticamente in quote del Fondo l'importo pari alla differenza tra il saldo di conto corrente e la giacenza media. In qualsiasi momento tale automatismo può essere sospeso anche attraverso forme di comunicazione a distanza su indicazione del sottoscrittore alla banca, per un periodo non superiore a un mese, trascorso il quale l'ordine impartito decade automaticamente. È comunque fatta salva la facoltà di sottoscrivere ulteriori quote del fondo con le modalità ordinarie di cui al precedente punto 1.2 lett. a) (versamenti in unica soluzione).

6. Qualora il saldo contabile del conto corrente risulti inferiore alla giacenza minima indicata dal sottoscrittore, la banca convenzionata richiede alla SGR di disinvestire quote del Fondo in numero sufficiente a ripristinare come saldo contabile la giacenza media. Tale disinvestimento non può essere effettuato per più di una volta nel corso di un mese solare. Il sottoscrittore può trarre assegni sul conto corrente bancario esclusivamente nei limiti delle disponibilità liquide in conto.

7. Il sottoscrittore ha comunque facoltà di chiedere il rimborso delle quote secondo le ordinarie modalità di cui al successivo punto VI.2. In caso di accredito dei rimborsi sul conto corrente collegato al Fondo la banca convenzionata non computa tali importi per i 20 giorni successivi alla data di accredito ai fini della determinazione del saldo del conto, nel caso in cui gli importi siano tali da determinare investimenti automatici. La banca invia al sottoscrittore un estratto conto dal quale risultano i movimenti del conto corrente.

8. La SGR trasmette direttamente al sottoscrittore, di volta in volta, le conferme degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati sulle quali sono indicati gli importi netti investiti nel Fondo e quelli rimborsati, il giorno di regolamento delle operazioni, il numero delle quote sottoscritte e rimborsate, il loro valore unitario, la consistenza complessiva delle quote alla data dell'operazione.

9. In base al mandato conferitole la SGR detiene, in nome e per conto del mandante, le quote del Fondo immettendole obbligatoriamente nel certificato cumulativo al portatore, in un *dossier* intestato alla SGR stessa con rubrica a nome di ciascun sottoscrittore.

10. Il sottoscrittore può disattivare in qualsiasi momento il Servizio Smart Menù, revocando il mandato conferito alla SGR senza interrompere la partecipazione al Fondo che rimane disciplinata dal presente regolamento. In questo caso la SGR mette a disposizione del sottoscrittore le quote di sua pertinenza, immesse nel certificato cumulativo.

11. L'adesione al conto corrente di liquidità costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, relativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore né altri effetti sulla disciplina del Fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.

1.5 Operazioni di passaggio tra Fondi o tra Comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR, ad eccezione di Allianz Obbligazionario Flessibile e Allianz Liquidità classe A e B.

Gli importi rivenienti da rimborsi di Allianz Obbligazionario Flessibile e di Allianz Liquidità classe A e B possono essere contestualmente reinvestiti in uno o più Fondi nonché nei Comparti.

Le persone giuridiche che siano “operatori qualificati”, ai sensi della vigente normativa, appartenenti allo stesso gruppo della SGR, nonché le persone giuridiche “operatori qualificati” che abbiano stipulato un apposito accordo con quest’ultima, possono effettuare operazioni di passaggio tra fondi reinvestendo contestualmente gli importi rimborsati anche in quote di Allianz Obbligazionario Flessibile e di Allianz Liquidità.

2. L’operazione di passaggio tra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione di passaggio tra Fondi/Comparti effettuando sia il rimborso, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata, che il contestuale reinvestimento dell’importo netto, nello stesso giorno. Il giorno di esecuzione è il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della richiesta. A tal fine si considera ricevuta in giornata la richiesta pervenuta entro le ore 15,00.

Il passaggio di quote non può essere effettuato se a fronte di esse è stato emesso un certificato individuale.

5. Il passaggio di quote da uno o più Fondi/Comparti ad uno o più altri Fondi/Comparti può essere disposto dal partecipante anche in modo automatico precisando la periodicità di esecuzione delle singole operazioni di passaggio. Indipendentemente dal numero dei Fondi sottoposti a disinvestimento, se per tre scadenze successive non vi è disponibilità di quote da disinvestire, anche solo in uno di essi, l’intera disposizione di passaggio automatico si intenderà revocata di diritto. Indipendentemente dal numero di Fondi/Comparti di destinazione, se per qualsiasi ragione anche solo uno di essi dovesse non risultare più attivo in capo al partecipante, l’intera disposizione di passaggio si intenderà revocata di diritto. In ogni caso la disposizione di passaggio automatico può comunque essere revocata dal partecipante in qualsiasi momento dandone preavviso scritto alla SGR almeno 15 giorni prima della data stabilita per il passaggio automatico in scadenza.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.

2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.

2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.

La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare al netto della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:

In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatori, di importo complessivo superiore al 3% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi:

- il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote del relativo giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quarto giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'aveute diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- a) bonifico sul conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei co-intestatori;
- b) assegno circolare non trasferibile intestato al sottoscrittore o ad uno dei co-intestatori, inviato all'indirizzo da questi specificato.

L'invio al richiedente viene effettuato a sue spese.

In base a specifiche istruzioni del richiedente, il mezzo di pagamento prescelto può essere intestato a società del gruppo cui appartiene la SGR ai soli fini del reinvestimento delle somme in prodotti distribuiti da queste ultime, ovvero, a enti, associazioni o altri soggetti convenzionati con la SGR, che svolgono attività ispirate a principi di solidarietà sociale senza fini di lucro.

Contestualmente all'esecuzione del rimborso la Banca Depositaria provvede all'annullamento dei certificati relativi alle quote rimborsate e, nei casi di rimborso parziale, all'immissione delle quote rimanenti nel certificato cumulativo, salva diversa disposizione del sottoscrittore.

2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote indicando l'importo da rimborsare al netto della ritenuta fiscale eventualmente applicata, la frequenza dei rimborsi (che non può essere inferiore ad un mese), e la data del primo rimborso desiderato.

2.1. I rimborsi programmati non sono possibili per quote immesse in certificati individuali.

2.2. La richiesta di rimborso programmato deve pervenire alla SGR almeno 15 giorni prima della data del primo rimborso desiderato. Il partecipante mantiene il diritto di interrompere il programma in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da far pervenire alla SGR entro il quindicesimo giorno antecedente il rimborso in scadenza, senza alcun onere a suo carico, e di richiedere ulteriori rimborsi oltre quelli programmati.

Entro lo stesso termine il partecipante può chiedere alla SGR di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.

2.3. Il valore unitario delle quote rimborsate è quello del giorno prestabilito per il rimborso (nel caso che si tratti di un giorno non lavorativo quello del primo giorno lavorativo successivo). La SGR provvede al pagamento entro 14 giorni successivi alla determinazione del prezzo di ciascun rimborso secondo le stesse modalità previste per i rimborsi normali.

2.4. Se nel giorno prestabilito il valore delle quote residue nel Fondo non è sufficiente a coprire l'importo prestabilito nel programma, il rimborso non viene effettuato, neanche in parte. Se per tre scadenze successive non vi è la disponibilità delle quote, la disposizione di rimborso programmato si intenderà revocata di diritto.

2.5. Il partecipante può richiedere alla SGR di destinare in tutto od in parte i rimborsi programmati:

- a) all'investimento in altri Fondi della SGR o comunque in altri prodotti gestiti dalla stessa o in prodotti di altre società appartenenti allo stesso gruppo di quest'ultima. Se i rimborsi programmati derivano da Allianz Obbligazionario Flessibile, la destinazione degli stessi all'investimento in altri Fondi della SGR può essere richiesta mediante apposito modulo predisposto dalla SGR per attivare un servizio convenzionalmente definito "Servizio Easyplan";
- b) al pagamento di premi relativi a contratti assicurativi stipulati con altre società appartenenti allo stesso gruppo della SGR;
- c) a favore di enti, associazioni od altri soggetti che svolgono attività ispirate a principi di solidarietà sociale senza fini di lucro.

2.6. Se la richiesta di rimborso avviene prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione, il pagamento può essere sospeso sino a che venga accertato il buon fine del titolo di pagamento, ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato secondo quanto previsto dall'art. II della Parte C) del presente Regolamento. Durante il periodo di

sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie, ove tecnicamente possibile;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.